

AVVISO

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO, DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, DELLA REGIONE MARCHE, DELL'ORDINANZA N. 271 DEL 02/05/2022 PER L'EVACUAZIONE ED IL DIVIETO DI UTILIZZO DI UNITÀ IMMOBILIARI SITE IN VIA DEL MONTE 2, CENSITE AL FG. 31 PART. 130 SUBB. 2 E 4 DEL CATASTO FABBRICATI - COMUNICAZIONE SCHEDA AEDES.

VISTO ED IN ESECUZIONE dell'Art. 1 - Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti - del Decreto Legge n. 8 del 09/02/2017, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, che al comma 2-septies prevede quanto segue: *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati"* si dispone la notifica per pubblici proclami dell'**ordinanza sindacale n. 271 del 02/05/2022**;

SINTESI DELL'ORDINANZA:

DATO ATTO che le fortissime scosse di terremoto in atto dal 24 agosto 2016, che hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi alle infrastrutture e alle strutture pubbliche e private, si sono ripetute in data 26 e 30 ottobre 2016, imponendo l'adozione di misure urgenti e contingibili per la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità;

PRESO ATTO che:

- a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici della Protezione Civile in data 18/03/2017, presso il fabbricato sito in **Via del Monte 2**, censito al **Fg. 31 Part. 130**, è stata redatta la **scheda FAST n. 002 del 18/03/2017** - **Squadra: F1563** - **N°Aggregato 0190100 N° Edificio 001** con esito finale di **Edificio AGIBILE**;
- in data 22/06/2020 viene redatto dal Geom. Andrea Maggi, tecnico della Protezione Civile, il VERBALE GTS relativo al sopralluogo effettuato in data 17/06/2020, ad oggetto *"Messa in sicurezza per pericolo su pubblica via di edifici vari siti nel Comune di Ascoli Piceno"* in cui nella relazione di sopralluogo si legge: *"Venagrande FG. 31 p.lla. 130 - trattasi di fabbricato in pietra di vecchia costruzione di tipo civile abitazione. Esternamente, nella parete lato strada, si rileva la presenza di sconnessione del tessuto murario localizzata in corrispondenza della aperture ai vari livelli. Ai fini dell'eliminazione del pericolo su pubblica via si prescrive l'esecuzione di intervento di messa in sicurezza della parete in questione mediante opere provvisoriale"*;

- a seguito di tale verbale con Determina Dirigenziale n. 2780 del 04/11/2020 ad oggetto "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016/2017 DEL FABBRICATO SITO IN VENAGRANDE - DISTINTO CATASTALMENTE AL FG. 31 PART. 130. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIERASCENZI MULTISERVICE SRLS", viene approvata la spesa complessiva di € 25.600,10 iva compresa, per suddetti i lavori, affidandone l'esecuzione alla ditta "Pierascenzi Multiservice srls";
- in data 28/04/2021 viene redatto il certificato di regolare esecuzione per i "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016/2017 DEL FABBRICATO SITO IN VENAGRANDE - DISTINTO CATASTALMENTE AL FG. 31 PART. 130", a firma del Direttore dei Lavori Arch. Tempera Maurizio, della Ditta esecutrice Pierascenzi Multiservice srls e del Responsabile del Procedimento Ing. Gabrielli Rosanna;

VISTA la SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (AeDES 07/2013) redatta a seguito di **sopralluogo ripetuto** (autorizzazione ripetizione sopralluogo prot. n. 146069 del 15/12/2021 - Rif. FAST n. 002 del 18/03/2017 Squadra F1563) effettuato in data **22/12/2021**, dai tecnici della Protezione Civile (squadra MP3410, composta dall'Ing. Torquati Marco Biagio e dall'Ing. Sugamiele Biagio dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione), è emerso che l'edificio sito in **Via del Monte 2/4**, censito al **Fg. 31 Part. 130**, è stato classificato (esito di agibilità) come segue:

- **Scheda n°: 001 del 22/12/2021 - Squadra: MP3410 - N° Aggregato 0190100 - N° Edificio 001** con esito di agibilità **"E" Edificio INAGIBILE**;

PRESO ATTO pertanto dell'esito della suddetta scheda AeDES, redatta dai tecnici dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, da cui risulta che l'immobile viene classificato con giudizio di agibilità **"E" Edificio INAGIBILE**,

VISTO il documento istruttorio, a firma del Dirigente Dott. Arch. Ugo Galanti, competente in materia in base al Decreto Sindacale n. 6 del 22/03/2022,, che è parte integrante del presente provvedimento, nel quale, preso atto di tutto quanto sopra esposto e dell'esito della suddetta scheda AeDES, con giudizio di agibilità **"E" Edificio INAGIBILE**, si propone di emettere un'ordinanza con cui disporre:

- di evacuare e non utilizzare le unità immobiliari site in **Via del Monte 2/4**, distinte al **Fg. 31 Part. 130 Subb. 2 e 4**, e di renderle inaccessibili a chiunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

RITENUTO di dover far proprio quanto proposto dal Dirigente Arch. Ugo Galanti nel documento istruttorio;

CONSIDERATO che relativamente all'unità immobiliare distinta al **Fg.31 Part.130 Sub.2** la proprietaria risulta deceduta a Grottammare il 14/04/1991, e che non è stato possibile identificare i suoi eredi in quanto anche il figlio risulta deceduto a Winterthur (SVIZZERA) il 28/02/1997, così come risultante dalla certificazione della situazione di famiglia trasmessa dal Comune di Giulianova in data 07/03/2022;

VISTO l'art. 1 - Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti - del Decreto Legge n. 8 del 09/02/2017, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, che al comma 2-septies prevede quanto segue: *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al*

soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati”;

RITENUTO, pertanto,

- di dover procedere alla notifica del presente provvedimento per pubblico proclama, secondo le modalità previste dal citato comma 2-septies dell'art. 1 - Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti - del Decreto Legge n. 8 del 09/02/2017, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45;
- che ricorre l'ipotesi normativa “di difficoltà nell'identificazione dei medesimi”;

ATTESO che, stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata;

VISTO l' art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 15 Legge n. 225 del 24.02.1992;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

ORDINA

1. Ai proprietari e loro eredi, Sig.ri:

- Cognome BACHETTI Nome Giovanni C.F. BCHGNN68L04Z112V residente in
Via Perugia 24 Città Ascoli Piceno Provincia AP Cap. 63100 (Sub 4)
- Cognome VIOLINO Nome Bernardina C.F. VLNBNR09M60A462E nata ad Ascoli
Piceno (AP) il 20/08/1909 e DECEDUTA a Grottammare il 14/04/1991 (Sub 2)
- Cognome IPPOLITI Nome Valeriano C.F. PPLVRN38M16E058M - FIGLIO della sig.ra
VIOLINO Bernardina - nato ad Giulianova (TE) il 16/08/1938 e DECEDUTO a Winterthur
(SVIZZERA) il 28/02/1997 (Sub 2)

di evacuare e non utilizzare le unità immobiliari site in **Via del Monte 2/4**, distinte al **Fg. 31 Part. 130 Subb. 2 e 4**, e di renderle inaccessibili a chiunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

2. il divieto di utilizzo anche occasionale degli immobili sopra elencati ai proprietari e a chi, a qualunque titolo occupi l'immobile in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare rilievi e interventi tecnici in condizioni di sicurezza;

DISPONE

di notificare la presente ordinanza, unitamente alla scheda AeDES, al proprietario, Sig.:

- Cognome BACHETTI Nome Giovanni C.F. BCHGNN68L04Z112V residente in
Via Perugia 24 Città Ascoli Piceno Provincia AP Cap. 63100

relativamente all'unità immobiliare sita in **Via del Monte 2/4**, distinta al **Fg. 31 Part. 130 Subb. 4**;

DISPONE

altresì che, relativamente all'unità immobiliare sita in **Via del Monte 2/4**, distinta al **Fg. 31 Part. 130 Sub. 2**, per la quale risulta deceduta la proprietaria e non è stato possibile identificare i suoi eredi, la presente ordinanza sia notificata a mezzo di pubblico proclama, la cui copia sarà depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata all'Albo Pretorio e nei siti internet istituzionali di questo Comune, della provincia di Ascoli Piceno e della Regione Marche, secondo quanto previsto dall'art.1 - Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti - del Decreto Legge n. 8 del 09/02/2017, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45;

- di comunicare la presente Ordinanza, per i conseguenti rispettivi adempimenti, a mezzo P.E.C.:
 - Prefettura di Ascoli Piceno **PEC**: protocollo.prefap@pec.interno.it ;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco **PEC**: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it ;
 - Protezione Civile **PEC**: regione.marche.protciv@emarche.it ;
 - U.S.R. **PEC**: regione.marche.usr@emarche.it ;
 - Comando di Polizia Municipale vigili.ap@pec.it ;
 - Settore LL.PP. - Manutenzioni Stradali;
 - Settore S.U.E./S.U.A.P. - Servizi Manutentivi e Tecnici Patrimoniali;
 - Servizi Sociali - Problematiche Abitative;
 - Ufficio Tributi;
 - Provincia di Ascoli Piceno per la pubblicazione nel sito internet istituzionale provincia.ascoli@emarche.it ;
 - Regione Marche per la pubblicazione nel sito internet istituzionale regione.marche.protocollogiunta@emarche.it ;
- di incaricare l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale della esecuzione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

INDIVIDUA

quale Responsabile del Procedimento l'Arch. Ugo Galanti, Dirigente del Settore 6 "SUE – SUAP – Ambiente – Urbanistica – Sisma”;

AVVERTE

Che l'esito riportato nella scheda AEDES è riferito all'intero edificio ivi individuato, ove la definizione di edificio deve intendersi come *"una unità strutturale cielo-terra individuabile per caratteristiche tipologiche, e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc., etc."*.

Che, pertanto, tutte le procedure tecnico-amministrative successive alla presente comunicazione (ad esempio individuazione del tecnico di parte, redazione del progetto funzionale alla ricostruzione), di cui alle normative di settore alle quali si rimanda, devono riferirsi all'edificio inteso come unità strutturale minima.

Che, per quanto sopra, non è ammissibile il conferimento di incarichi per le singole unità immobiliari appartenenti alla stessa unità strutturale minima.

Che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare; la mancata ottemperanza è sanzionata dall'art. 650 c.p.

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

Che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica della presente ordinanza, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.